



Settore Ambiente  
Via Peruzzi, 2  
41012 Carpi (MO)  
Tel. 059-649081  
Fax 059-649172

Carpi 03.02.2017

ALBO PRETORIO

**Oggetto:** Ulteriori provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico.  
Ordinanza.

## IL SINDACO

### **Premesso:**

che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;

che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3);

che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nell'ottobre 2013 ha classificato il particolato da inquinamento atmosferico fra le sostanze cancerogene del Gruppo 1 (rif. vol. 109 Monografie IARC);

che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Visto** il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n° 1180 del 21/07/2014, nel quale sono individuate le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea;

**Viste** in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, con specifico riferimento alle misure emergenziali da applicare in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;

**Vista** l'ordinanza sindacale PG 51341/16 e ss.mm.ii, relativa ai provvedimenti di limitazione della circolazione in vigore dal 03/10/2016 al 31/03/2017;

**Considerato** che nel suddetto provvedimento si formulava esplicita riserva di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti<sup>1</sup> giornalieri fissati dalla legge;

### **Preso atto:**

che in relazione alle concentrazioni di PM10 rilevate dalle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria dell'area di Modena, a partire da giovedì 26 gennaio sono

<sup>1</sup> 50 microgrammi per metro cubo.

automaticamente entrate in vigore le ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica previste al punto 3 dell'ordinanza suddetta, ossia:

- estensione del divieto di circolazione, nell'area soggetta a limitazioni (Allegato 1 – MOD), per i veicoli diesel Euro IV;
- divieto su tutto il territorio comunale delle operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola;
- potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti;

che nonostante le misure applicate, il Comune di Carpi, e in generale tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, a causa dell'inversione termica a bassa quota e dello scarso rimescolamento delle masse d'aria, è interessato da un prolungato e severo superamento del valore limite giornaliero di PM10, con valori rilevati, negli ultimi giorni, superiori a 200 microgrammi per metro cubo;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, in accordo con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna, adottare ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già in atto sul territorio del Comune di Carpi, quali:

divieto di circolazione, nella giornata di **domenica 05/02/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, nell'area del centro abitato di Carpi, come da planimetria in Allegato 1 – MOD, di tutti i veicoli, fatte salve le deroghe specificate al punto 3;

riduzione, fino al rientro del parametro PM10 nei limiti prescritti, di un grado centigrado delle temperature negli ambienti di vita riscaldati;

divieto, fino al rientro del parametro PM10 nei limiti prescritti, di utilizzare biomasse in sistemi di combustione del tipo a "camino aperto" nelle unità dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile;

#### **Richiamati inoltre:**

l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;

la Legge del 24.11.1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale";

l'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006;

#### **ORDINA**

1. nella giornata di **domenica 05/02/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, nell'area individuata nell'**Allegato 1 - MOD**, delimitata dalle seguenti strade: Tang. B.Losi, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Griduzza, via Cavata, via Secchia, Cavalcavia Lama di Quartirolo, via Lama di Quartirolo int., via Cattani è **disposto il divieto di circolazione di tutti i veicoli**, fatte salve le deroghe specificate al punto 3.

Le vie che delimitano il perimetro dell'area soggetta a divieto di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono liberamente percorribili e accessibili, così come lo sono le vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono di accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori istituiti con ordinanza dell'Ufficio Viabilità n. 66/2016, P.G. n. 57589 del 28.10.2016, di seguito elencati:

- **PARCHEGGI SIGONIO:** raggiungibili esclusivamente da via Lama di Quartirolo percorrendo la via Sigonio;
- **PARCHEGGI UGO DA CARPI:** raggiungibili esclusivamente da via Cattani percorrendo la via Ugo Da Carpi;
- **PARCHEGGI PERUZZI;** raggiungibili esclusivamente dalla tang. Losi percorrendo la via Peruzzi fino all'incrocio semaforico con p.le Baracchi;

- **PARCHEGGIO P.LE DONATORI DI SANGUE:** raggiungibile esclusivamente percorrendo la via Molinari fino all'incrocio con p.le Donatori;
- **PARCHEGGI LAGO D'IDRO:** raggiungibili esclusivamente dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza, percorrendo la SP 468 Motta, via Roosevelt, fino all'incrocio con via Lago D'Idro, e percorrendo quest'ultima per raggiungere i parcheggi delle vie Lago di Carezza, p.le Dei Laghi, Lago Santo, Lago Scaffaiolo, Lago della Ninfa, Lago di Pratignano, Lago di Ledro, Canale di Cibeno, dall'incrocio con via Chiesa di Cibeno a p.le Dei Laghi, via Chiesa di Cibeno, via Pola esterna dall'incrocio con via Lago D'Idro a via Chiesa di Cibeno;

**2. fino al rientro del parametro PM10 nei limiti prescritti:**

- a. **è disposta la riduzione di un grado centigrado** delle temperature massime consentite negli ambienti di vita dall'art. 3, comma 1 lettere a) e b) del DPR 74/2013 e ss.mm.ii *"Regolamento ... in materia di esercizio ... degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici..."*.

**Sono esclusi dal divieto** di cui sopra: gli ospedali, le case di cura e le altre strutture sanitarie assimilabili, le scuole di ogni ordine e grado, i luoghi che ospitano attività sportive;

- b. nelle unità dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile è **disposto il divieto di utilizzare biomasse in sistemi di combustione del tipo a "camino aperto"**;
- c. sono confermate tutte le altre misure previste al punto 3 dell'ordinanza PG 51341/16 e ss.mm.ii, ossia:
- estensione del divieto di circolazione, nell'area soggetta a limitazioni, per i veicoli diesel Euro IV;
  - divieto su tutto il territorio comunale delle operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola;
  - potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti;

**3. Le limitazioni alla circolazione disposte al punto 1 della presente ordinanza non riguardano:**

- a) i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici);
- b) i veicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool – car) e gli autoveicoli omologati per due o tre posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool – car);
- c) i veicoli elencati nell'**Allegato 2** al presente atto;

**4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:**

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 663,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2 "Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione", equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui al punto 4a);
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2a e 2b, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;

**5. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.**

**6. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Carpi.**

## **SI RISERVA**

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge;

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

**IL SINDACO**  
Alberto Bellelli